

Regolamento delle attività per la preparazione e lo svolgimento della prova finale

dei Corsi di Studi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità:

- che lo studente laureando deve rispettare per la preparazione della prova finale dei Corsi di studio di primo e di secondo livello attivati del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ai sensi del D.M. 509/99 e del DM 270/2004;
- per lo svolgimento e la valutazione della stessa prova finale.

Art. 2

Tipologia delle attività per la prova finale

1. Le attività formative relative alla preparazione della prova finale devono essere programmate e svolte nel rispetto del carico didattico, espresso in CFU, previsto nel regolamento didattico di ciascun Corso di studio.

2. Le attività di cui al comma 1 consistono nell'impegno del laureando a realizzare uno studio su un tema di interesse coerente con i contenuti formativi del Corso di laurea al quale è iscritto. In particolare:

- per i Corsi di laurea triennali, lo studio ha il fine di produrre una relazione originale che sia il frutto dell'analisi e dell'interpretazione esaustive di argomenti scientifici aventi natura teorica e/o sperimentale;
- per i Corsi di laurea specialistica o magistrale, lo studio consiste nella realizzazione di un lavoro sperimentale originale basato sulle conoscenze e sulle abilità acquisite dal laureando durante il percorso formativo e nella redazione di un rapporto sull'attività di ricerca, comprendente lo stato dell'arte sul tema trattato, la metodologia del lavoro, la discussione dei risultati ottenuti e le conclusioni.

Art. 3

Inizio delle attività per la prova finale

1. Il laureando può iniziare le attività inerenti alla prova finale al momento in cui:

- per i Corsi di laurea triennali, ha acquisito almeno 80 dei 180 CFU previsti e, di norma, almeno 6 mesi prima della data in cui si svolgerà la verifica della prova finale;
- per i Corsi di laurea specialistica o magistrale, ha acquisito almeno 40 dei 120 CFU previsti e, di norma, almeno 9 mesi prima della data in cui si svolgerà la verifica della prova finale.

2. La scelta del tema di studio per la prova finale è effettuata dal laureando, supportato dal relatore

di cui al successivo comma 3, in funzione dei propri interessi scientifici e professionali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

3. In relazione al tema di studio prescelto e della tipologia delle attività di ricerca e sperimentazione svolte nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il laureando individua la disponibilità di un docente tutore del CdL o del DSA3 con il quale concorda l'argomento della prova.

4. Il Consiglio del Corso di Studio, o in alternativa il suo Presidente, deve provvedere a controllare che le responsabilità delle prove finali siano ripartite equamente fra i docenti e che a ogni studente possa essere preferibilmente assegnato l'argomento nella disciplina da lui indicata o richiesta in via subordinata.

5. Possono essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato, nonché docenti a contratto purché il provvedimento della nomina sia adottato dalla struttura didattica competente entro la vigenza del relativo contratto

6. Non possono svolgere il ruolo di relatore: gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia.

7. Ogni Consiglio di Corso di studio valuta, su richiesta del laureando, la possibilità di fare svolgere le attività inerenti alla prova finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane o estere, anche prevedendo la possibilità di nominare quale relatore un docente o un ricercatore di tali strutture.

8. Il relatore e il laureando programmano le finalità, le modalità e i tempi delle attività necessarie allo svolgimento della prova finale.

9. Il laureando è pienamente responsabile, ai sensi della normativa vigente, dell'originalità dei contenuti dell'elaborato, dell'esecuzione delle attività programmate con il relatore e sostiene i costi necessari alla predisposizione degli elaborati inerenti alla prova finale.

Art. 4

Ruolo del relatore

1. Ogni docente del Dipartimento, o docente con attività didattica nel Corso di studi, ha il dovere istituzionale di svolgere il ruolo di relatore e può non dare la propria disponibilità a fungere da relatore nel caso in cui dimostri di essere già impegnato in tale ruolo con almeno due studenti. In questa situazione, il laureando può avanzare la richiesta di assegnazione di un relatore al responsabile scientifico delle Unità di ricerca del Dipartimento.

2. Il relatore programma con il laureando le attività inerenti alla prova finale, guida il laureando nell'esecuzione delle stesse attività; verifica l'impegno operativo del laureando; valuta la completezza dell'elaborato finale prodotto e, per questo, è garante verso il Dipartimento della possibilità che il laureando concluda l'iter universitario; durante lo svolgimento della prova finale, presenta alla Commissione di cui all'art. 6 i contenuti, la durata e l'impegno del lavoro svolto dal laureando.

3. Il relatore, sentito il laureando e con il parere favorevole del Presidente del Corso di studio, può individuare un correlatore che, avendo specifiche competenze scientifiche attinenti al tema dell'elaborato, può favorire lo svolgimento delle attività inerenti alla prova finale.

4. Possono essere correlatori: docenti e ricercatori dell'Ateneo di Perugia o di altri Atenei italiani o stranieri, ricercatori di Enti di Ricerca italiani o stranieri, presso le cui strutture il laureando ha svolto attività utili per l'elaborato finale, docenti a contratto, assegnisti e dottorandi di ricerca.

5. I correlatori possono partecipare alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, in soprannumero rispetto alla composizione legale e senza diritto di voto.

6. Il Presidente del Corso di studio, al momento della definizione della Commissione di cui all'art. 6, individua per ogni laureando un Controrelatore. Il Controrelatore ha il compito di esaminare, prima dello svolgimento della prova finale, l'elaborato del laureando, in modo da esprimerne in sede collegiale un giudizio motivato sulla originalità, l'organizzazione, la completezza e il rigore

scientifico.

Art. 5

Ammissione alla discussione della prova finale

1. Il calendario delle sedute di laurea di ogni anno accademico è fissato dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento del medesimo Dipartimento.
2. Il laureando, per essere ammesso alla discussione della prova finale, deve:
 - aver conseguito tutti i CFU previsti dall' Ordinamento Didattico del Corso di Studio per le attività formative diverse dalla prova finale almeno 10 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;
 - aver compilato on-line la domanda di ammissione completa di tutti i documenti secondo le disposizioni della Segreteria Studenti almeno 45 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;
 - aver eseguito il caricamento nel SOL del file contenente la versione definitiva in pdf relativo dell'elaborato finale completo di eventuali figure e tabelle, identiche a quelle che saranno oggetto della discussione finale, secondo le scadenze definite dalla Segreteria Studenti e pubblicate nel sito del DSA3;
 - aver inviato al Controrelatore copia dell'elaborato, identica a quelle che sarà oggetto della discussione finale, almeno 10 giorni prima della data prevista per la discussione della stessa prova finale.
3. L'elaborato del laureando deve essere conforme alle norme redazionali riportate in allegato al presente regolamento (allegato A); le norme redazionali sono reperibili anche presso la Segreteria Didattica del Dipartimento.
4. L'elaborato del laureando e la sua presentazione possono essere svolte in lingua inglese e/o in altre lingue dell'Unione Europea. A tale proposito, il relatore comunica al Presidente del Consiglio di Corso la scelta del laureando.
5. La responsabilità del rispetto delle scadenze e dei criteri sopra richiamati è del laureando. Eventuali deroghe delle scadenze devono essere richieste dal docente tutor alla Segreteria Studenti e al controrelatore.

Art. 6

Commissione giudicatrice della prova finale

1. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata per ogni Corso di studio con decreto dal Magnifico Rettore, su indicazione del Direttore del Dipartimento e su proposta del Presidente del Corso di studio.
2. Ogni Commissione giudicatrice è composta da sette a undici docenti del Dipartimento o del Corso di studio, come componenti effettivi di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, e da 2 docenti del Dipartimento o del Corso di studio, quali componenti supplenti. I componenti della Commissione giudicatrice sono individuati prioritariamente tra i relatori, i controrelatori dei laureandi, i correlatori (solo se docenti dell'Ateneo di Perugia) e tra coloro che svolgono attività didattica all'interno dello specifico Corso di studio.
3. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale è un dovere dei docenti solo per improrogabili e documentati impegni intercorsi dopo la nomina e, comunque, almeno 5 giorni prima della data programmata per la seduta di laurea un componente della Commissione può chiedere al

Direttore di essere sostituito con un componente supplente. Nel caso in cui le sostituzioni fossero superiori al numero dei componenti supplenti, il Direttore chiede al Magnifico Rettore l'emissione di un decreto di modifica della composizione della Commissione.

4. Il Presidente della Commissione giudicatrice della prova finale è individuato a turno tra i professori ordinari, il Decano del Corso di studi e il Presidente del Consiglio del Corso di studio.

5. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, devono presentarsi al Presidente almeno 15 minuti prima dell'orario fissato nel decreto di nomina. I componenti supplenti devono essere reperibili fino alla chiusura dei lavori.

Art. 7

Svolgimento della prova finale.

1 La prova finale è aperta al pubblico e gli ospiti del laureando sono tenuti a un comportamento rispettoso dello svolgimento.

2 La prova finale può essere svolta anche a distanza, se preventivamente concordato con il laureando e il Presidente del Corso di studi e la Commissione di laurea.

3. Ciascuno laureando ammesso a sostenere la prova finale viene chiamato dal Presidente della Commissione a presentare l'elaborato prodotto. Il laureando presenta il proprio elaborato mediante una presentazione in Power Point, entro un arco temporale a circa 10 minuti per le lauree triennali e circa 20 minuti per le lauree specialistiche e magistrali.

4. Terminata la presentazione, il laureando partecipa alla discussione sull'elaborato prodotto, rispondendo alle osservazioni del controrelatore e degli altri componenti della Commissione.

5. Al termine di ogni presentazione e discussione, il laureando e gli ospiti sono invitati a uscire dall'aula, in modo tale che la Commissione possa procedere alla valutazione della prova finale e all'attribuzione del voto di laurea.

Art. 8

Valutazione della prova finale, attribuzione del voto finale di laurea e proclamazione del titolo

1. La Commissione esprime preliminarmente la valutazione della prova finale in trentesimi considerando sia l'originalità dell'elaborato esposto che la capacità e la padronanza espositiva del laureando.

2. La Commissione, successivamente, considerando il curriculum didattico del laureando, attribuisce il voto finale di laurea secondo i criteri esposti negli allegati B, C e D del presente Regolamento, relativi, rispettivamente ai Corsi di Studio triennali, ai Corsi di Studio specialistica e ai Corsi di Laurea Magistrale.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi e può assumere i valori interi da 66 (sessantasei) a 110 (centodieci). Il valore massimo di 110 su 110 può essere integrato dalla lode accademica, proposta dal Presidente della Commissione e approvata in modo unanime da tutti i componenti della Commissione.

4. Completata la valutazione, il Presidente della Commissione chiama il laureando, comunica l'esito della valutazione della prova finale e del voto di laurea e, in caso di valutazione positiva, lo proclama neo-laureato attribuendo allo stesso il titolo di Dottore o Dottore Magistrale nel settore coincidente con la denominazione del Corso di Studio frequentato dal laureando.

5. Per le lauree magistrali, in casi eccezionali, in presenza di una carriera particolarmente brillante, nonché di un elaborato finale di particolare pregio, la Commissione, esprimendosi in modo unanime su proposta del Presidente, può attribuire alla stessa la dignità di stampa, la dignità di stampa dell'elaborato o la menzione d'onore.

6. La verbalizzazione della prova finale di laurea è svolta on line ed è a cura del Presidente della

Commissione di laurea.

Art. 9
Attività di monitoraggio
CCD

Il Comitato di Coordinamento per la Didattica del Dipartimento (CCD) che ha il compito di monitorare l'evoluzione della qualità delle tesi, valutare l'omogeneità delle valutazioni tra le varie Commissioni e tra le varie sessioni, esaminare eventuali problemi emersi durante le sedute di laurea e proporre revisioni e miglioramenti delle linee guida del presente regolamento.

Art. 10
Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente Regolamento si applica in forma integrale per i laureandi iscritti a partire dalla coorte 2022-2023.
2. Per tutto quanto non previsto, si applica il Regolamento Didattico di Ateneo, nonché le leggi vigenti in materia.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELL'ELABORATO FINALE

Titolo dell'elaborato finale

Il titolo della tesi di laurea deve essere quanto più possibile sintetico e, comunque, non superiore ai 100 – 120 caratteri spazi inclusi.

Copertina e frontespizio dell'elaborato finale

La copertina deve essere preferibilmente di colore verde.

La rilegatura dell'elaborato deve essere in broccatura,

Il frontespizio deve avere il formato e i contenuti dell'allegato A.1.

Riassunto in italiano ed in Inglese

Ogni tesi, indipendentemente dalla lingua nella quale è redatta, deve contenere dopo l'indice:

- un breve riassunto, massimo di una pagina, in lingua italiana;
- un summary in lingua inglese comprensivo del titolo.

Caratteristiche dell'elaborato finale

- Per i Corsi di laurea triennale, l'elaborato finale deve avere, di norma, una dimensione pari a circa 40-60 pagine, comprensive di figure, tabelle e bibliografia.
- Per i Corsi di laurea Specialistica/Magistrale, l'elaborato finale deve avere, di norma, una dimensione pari a circa 80-100 pagine, comprensive di figure, tabelle e bibliografia.
- Ogni pagina, in formato A4, contiene da 2000 a 2300 caratteri, spazi inclusi, con allineamento giustificato.
- Il carattere di stampa, dimensione 12, è scelto tra i seguenti: times new roman, courier, helvetica.
- Le note al testo, dimensione 10, sono redatte con lo stesso carattere del testo e poste a piè di pagina.

Tabelle e figure

Le tabelle e le figure devono essere intestate e numerate progressivamente; esse vanno richiamate nel testo con lo stesso numero.

Le tabelle e le figure vanno riportate direttamente nel testo, prossime al punto in cui se ne discute.

Le note alle tabelle e alle figure, così come le fonti da cui sono tratte le informazioni riportate nella tabella e nella figura vanno indicate a piè di tabella o di figura.

Bibliografia

La bibliografia deve essere redatta con riferimento ai riconosciuti standard internazionali preferibilmente secondo le norme dell'American Psychological Association (APA).

Allegato A.1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Corso di Laurea / Specialistica / Magistrale
in
denominazione del corso

Titolo dell'elaborato (100 – 120 car. Max)

Tesi di Laurea di
(Nome e cognome)

Relatore
Chiar.mo Prof./Dott.
(Nome e cognome)
(timbro Dipartimento)

Correlatore
Chiar.mo Prof./Dott.
(Nome e cognome)

Anno Accademico – 20.. /20 ..

Allegato B

Corsi di Laurea triennali
1. Punto iniziale: media segreteria espressa in trentesimi
2. Modifica della media di cui al punto 1 in funzione dei CFU acquisiti con votazione pari a 30 e lode
3. Modifica della media di cui al punto 2 in funzione del voto e dei CFU dell'elaborato inerente alla prova finale
4. Trasformazione in centodecimi del valore di cui al punto 3
5. Incremento del valore di cui al punto 4 in funzione della valutazione della carriera curriculare espresso secondo i seguenti criteri: + 2% se media di cui al punto 3 > 23 e ≤ 26 + 3% se media di cui al punto 3 > 26
6. Incremento del valore di cui al punto 5 in funzione della durata degli studi espresso secondo i seguenti criteri: + 3 se si laurea in 3 anni accademici + 2 se si laurea in 4 anni accademici 0 se si laurea in più di 4 anni accademici
7. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della partecipazione attiva a Erasmus espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti, in base alla valutazione del responsabile Erasmus sul completamento del programma previsto
8. Incremento del valore di cui al punto 7 in funzione della partecipazione attiva alle attività del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, espresso secondo i seguenti criteri: fino ad un massimo di 1 punto: - in base alla valutazione che il Direttore e i Presidenti dei Corsi di studi fanno della reale partecipazione degli studenti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di studi, degli studenti presenti nelle Commissione Paritetica o nei Gruppi di Riesami; - in base all'attestazioni della partecipazione attiva ad eventi organizzati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.
9. Incremento del valore di cui al punto 8 a disposizione della Commissione, espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti attribuiti in relazione alla qualità della presentazione, alla padronanza nell'esposizione e nella discussione dell'elaborato

Allegato C

Corsi di Laurea Magistrale
1. Punto iniziale: media segreteria espressa in trentesimi
2. Modifica della media di cui al punto 1 in funzione dei CFU acquisiti con votazione pari a 30 e lode
3. Trasformazione in centodecimi del valore di cui al punto 2
4. Incremento del valore di cui al punto 3 in funzione della durata degli studi espresso secondo i seguenti criteri: + 2 se si laurea in 2 anni accademici + 1 se si laurea in 3 anni accademici 0 se si laurea in più di 3 anni accademici
5. Incremento di valore di cui al punto 4 come premialità per l'ottenimento della laurea nelle prime due sessioni utili del secondo anno accademico secondo i seguenti criteri: + 1 se nella prima sessione utile +0,5 se nella seconda sessione utile 0 nelle restanti sessioni
6. Incremento del valore di cui al punto 5 in funzione della partecipazione attiva a Erasmus espresso secondo i seguenti criteri: fino a un massimo di 2 punti, in base alla valutazione del responsabile Erasmus sul completamento del programma previsto.
7. Incremento del valore di cui al punto 6 da parte della Commissione, sentiti Relatore e Controrelatore, fino a un massimo di 3 punti in base alla qualità dell'elaborato, alla qualità dell'esposizione e alla padronanza nella discussione dell'elaborato.

Allegato D

Corsi di Laurea Specialistica
1. Punto iniziale: media segreteria espressa in trentesimi riferita a tutti i CFU acquisiti durante il percorso 3+2
2. Modifica della media di cui al punto 1 in funzione dei CFU acquisiti con votazione pari a 30 e lode durante il percorso 3+2
3. Modifica della media di cui al punto 2 in funzione del voto e dei CFU dell'elaborato inerente alla prova finale
4. Trasformazione in centodecimi del valore di cui al punto 3
5. Incremento del valore di cui al punto 4 in funzione della valutazione della carriera curriculare espresso secondo i seguenti criteri: + 2% se media di cui al punto 3 > 23 e ≤ 26 + 3% se media di cui al punto 3 > 26
6. Incremento del valore di cui al punto 5 in funzione della durata degli studi del 3+2 espresso secondo i seguenti criteri: + 3 se si laurea in 5 anni accademici + 2 se si laurea in 6 anni accademici 0 se si laurea in più di 6 anni accademici
7. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della durata degli studi del periodo + 2 (effettivo percorso specialistico) espresso secondo i seguenti criteri: + 1 se percorso +2 termina in 2 anni accademici + 0,5 se +2 termina in 3 anni accademici 0 se +2 termina in più di 3 anni accademici
8. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della partecipazione attiva a Erasmus durante il periodo +2 espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti, in base alla valutazione del responsabile Erasmus sul completamento del programma previsto
9. Incremento del valore di cui al punto 1 a disposizione della Commissione, espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti attribuiti in relazione alla qualità della presentazione, alla padronanza nell'esposizione e nella discussione dell'elaborato